

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DI PRESTITO

TRA

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II (di seguito denominato “MEF”), rappresentato da – Dirigente Generale

E

Regione Campania (di seguito denominata “Regione”), rappresentata dal

PREMESSO CHE

- l'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, autorizza, al comma 1, il MEF ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lettera a), contratti dalle Regioni ed aventi come controparte il MEF;
- il comma 5, lettera a), del citato articolo 45 dispone che possono essere oggetto di ristrutturazione i mutui che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino vita residua pari o superiore a cinque anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
- il comma 11 del medesimo articolo 45 stabilisce che il rimborso del debito residuo deve essere effettuato in trenta rate annuali d'importo costante e che il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo deve essere pari al rendimento di mercato dei Buoni del Tesoro Poliennali con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal MEF, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito;
- con nota prot. 2014 0011318/UDCP/GAB/CG del 19/06/2014, la Regione ha chiesto la ristrutturazione, ai sensi del menzionato articolo 45, del contratto di prestito (di seguito denominato “**prestito originario**”) perfezionato il 18 febbraio 2008 con scadenza originaria 15 novembre 2037, il cui capitale ammonta al 31 dicembre 2014 residuo a € 893.730.499,22;
- con proprio decreto del 10 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2014) il Ministro dell'Economia e delle Finanze individua le operazioni di indebitamento delle Regioni ammesse alla ristrutturazione ai sensi del citato articolo 45;
- il **prestito originario** rientra tra le operazioni ammesse alla ristrutturazione in forza del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 luglio 2014;

PRESO ATTO CHE

con nota prot _____, la Regione Campania, pena l'inefficacia del contratto, si è impegnata ad individuare nell'ambito della prima finestra normativa utile, idonee forme di copertura con riferimento ai maggiori oneri, relativi al periodo 2038-2044, connessi alla ristrutturazione del debito di cui al DL n. 66 del 2014, come sopra convertito.

RITENUTO

opportuno apportare le conseguenti modifiche e integrazioni al contratto di prestito originario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto)

1. L'importo che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a rinegoziare con la Regione Campania è pari a € 893.730.499,22 e corrisponde al capitale residuo dopo il pagamento della rata dovuta per l'anno 2014.

ART.2

(Rimborso del prestito)

1. Il prestito di euro 893.730.499,22 deve essere rimborsato integralmente dalla Regione entro e non oltre il 15 novembre 2044 con le modalità di seguito descritte:

1.a. A partire dal 15 novembre 2015 e successivamente il 15 novembre ("Data di pagamento") di ogni anno per un totale di trenta anni fino al 15 novembre 2044, la Regione provvede a rimborsare il prestito mediante versamento in un'unica soluzione annuale di rate di pari importo. Ciascuna rata annuale è comprensiva della quota capitale e della quota interessi da versare sugli appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato;

1.b. Il tasso d'interesse a carico della Regione corrisponde al rendimento di mercato dei Buoni del Tesoro Poliennali di durata finanziaria più vicina a quella del prestito in oggetto, identificati dal codice ISIN IT0003256820, scadenza 01/02/2033. Tale rendimento viene rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS in data odierna, giorno di sottoscrizione del presente contratto di rinegoziazione.

2. Successivamente il MEF elabora il piano di ammortamento a rate costanti, che verrà inviato alla Regione e che costituirà parte integrante del presente contratto.

3. Gli interessi a carico della Regione sono calcolati in base al tasso descritto nel punto precedente e decorrono dal 15 novembre 2014.

ART. 3

(Recupero rata da parte del MEF)

1. Qualora la Regione non abbia corrisposto la rata di ammortamento, il MEF - Dipartimento del Tesoro - comunica all'Agenzia delle Entrate l'importo della rata da recuperare a carico della Regione medesima, comprensivo degli interessi di mora di cui all'articolo 7. Il recupero sarà effettuato all'atto del riversamento alla Regione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF,

riscosse attraverso il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ed il modello “F24 enti pubblici”.

2. Il recupero delle somme avrà inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione di cui al comma precedente, secondo l’ordine cronologico di ricezione.

3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, l’Agenzia delle Entrate provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo indicato dal MEF, le somme recuperate nel mese precedente, comunicando successivamente al MEF i dati delle operazioni effettuate. L’Agenzia delle Entrate provvede, altresì, a comunicare alle Regioni le somme recuperate, secondo le ordinarie modalità di rendicontazione alle medesime del gettito riscosso attraverso i sistemi di cui al precedente comma 1.

4. Esulano dalle competenze dell’Agenzia delle Entrate ulteriori adempimenti diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo.

ART. 4

(Interessi moratori)

1. Ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto non pagata alle scadenze stabilite, produce di pieno diritto, a favore del MEF, gli interessi di mora dalla relativa data di scadenza (inclusa) fino alla data dell’effettivo pagamento (esclusa), nella misura prevista dall’articolo 1284 del codice civile, applicati alla sola quota capitale della rata.

2. Gli interessi di mora decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione. Detti interessi di mora sono applicati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi su base 360.

3. Qualora la Data di Pagamento cada in un giorno festivo o in un giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento della rata è effettuato il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, senza applicazione di interessi di mora.

4. In caso di ritardo nel pagamento oltre il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, gli interessi di mora sono calcolati a partire da detto primo giorno feriale successivo.

ART. 5

(Possibilità di estinzione anticipata)

1. La Regione può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito residuo, in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso mediante comunicazione scritta che il MEF dovrà ricevere almeno 90 giorni prima della data della scadenza stessa.

2. Nel caso di estinzione totale dell’anticipazione, l’ammontare che la Regione versa al MEF coincide con il debito residuo a tale data.

3. Nel caso di estinzione parziale, dopo aver ricevuto l'importo da parte della Regione, il MEF provvede ad elaborare un nuovo piano di ammortamento, allo stesso tasso di interesse con scadenza 2044 e con le stesse date di pagamento.

ART. 6

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni ai sensi del presente contratto sono effettuate tramite posta elettronica certificata e via posta elettronica ordinaria.

Se indirizzata al **MEF**:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione II

All'attenzione del Dirigente generale

Dott.ssa Maria Cannata

Via XX settembre 97

00187 - Roma

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it;

segreteria.direzione2@dt.tesoro.it

Se indirizzate alla **Regione**:

Regione Campania

ART.7

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale foro competente il Foro di Roma.

Roma, 2014

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL DIRIGENTE GENERALE

Per la Regione Campania

IL RESPONSABILE FINANZIARIO